



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/03/2012

ADDI' 09/03/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidenta	FORTE	Alio	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LODOLBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Theodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PACIANTONIS	Pietro	"	SEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** CHIUSO

ASSENTI: ARMENI

DELIBERAZIONE N. 85

Oggetto:

Integrazione D.G.R.L. 710/2009 Art. 46 della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e s.m.e.i. Contributi ai comuni per l'emergenza abitativa.



85 - 9 MAR. 2012 fr

OGGETTO: Integrazione D.G.R.L. 710/2009 - Art. 46 della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e s.m.e.i. Contributi ai comuni per l'emergenza abitativa.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa, Terzo Settore e Servizio Civile, Tutela dei Consumatori;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio.

VISTA la Legge 30 aprile 1999 n. 136.

VISTA la Legge regionale 06 agosto 1999 n. 12 e s.m.i..

VISTA la Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e s.m.i..

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale".

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.

VISTA la Lr 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica".

VISTO il Rr 20 settembre 2000, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Lr n. 12/1999.

VISTO l'art. 6 della Lr 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Erogazione dei contributi" in materia di opere e lavori pubblici.

VISTO l'art. 46 della Lr 28 dicembre 2006, n.27 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Contributi ai comuni per l'emergenza abitativa".

VISTA la D.G.R.L. 26 settembre 2008 n. 685 "Contributi ai comuni per l'emergenza abitativa. Requisiti per l'ammissibilità al finanziamento degli interventi, criteri di priorità per l'individuazione degli interventi e modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 46 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27. Capitolo E62515 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2008, € 40.000.000,00".

VISTA la D.G.R.L. 25 settembre 2009 n.710 "Art. 46 della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e s.m.e.i. Contributi ai comuni per l'emergenza abitativa. Ammissione a finanziamento degli interventi da realizzare per complessivi € 39.359.289,49". In particolare risultano assegnati finanziamenti per interventi di Acquisto Alloggi per i Comuni di Anzio, Guidonia e Rieti.





85 - 9 MAR. 2012 R

VISTA la D.G.R.L. 4 febbraio 2011 n.41 "D.G.R. n.710/2009 Art. 46 della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e s.m.i. Contributi ai comuni per l'emergenza abitativa. Modifica della tipologia di intervento, da "Recupero" ad "Acquisto", al Comune di Monte San Giovanni Campano, beneficiario di un finanziamento di € 456.284,00.

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale, n.B0779 del 19 febbraio 2010 "Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale fruente dei contributi regionali ai sensi della D.G.R.L. 710/2009 da attuarsi da parte dei Comuni";

CONSIDERATO che:

- > nella D.G.R.L. 710/2009 e' riportato che "in ordine alle proposte di acquisto di alloggi, (...) il loro costo deve essere compatibile con i limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata-agevolata attinenti le nuove costruzioni e vigenti alla data di presentazione dell'offerta di vendita al comune;
- > nella Determinazione n.B0779 del 19 febbraio 2010 "Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale fruente dei contributi regionali ai sensi della D.G.R.L. 710/2009 da attuarsi da parte dei Comuni", indica al punto 3 lettera c) "Interventi di Acquisto" per la valutazione dell'immobile i seguenti limiti massimi di costo:

Provincia di:	C.T.N. mq/s.c.
Frosinone	€ 1278,23
Latina	€ 1218,08
Rieti	€ 1218,08
Roma	€ 1278,23
Viterbo	€ 1218,08.

- > i procedimenti di selezione pubblica attivati dai Comuni di Anzio, Rieti e Guidonia Montecelio, finalizzati all'acquisto di alloggi, hanno evidenziato un prezzo di aggiudicazione superiore ai limiti imposti dalle Direttive in attuazione della D.G.R.L. 710/2009 e che i Comuni, in assenza di una modifica ai prezzi sopraccitati, non possono concludere i procedimenti di acquisto, con gravi danni per gli stessi che ripongono nel finanziamento legittime aspettative per attenuare il problema dell'emergenza abitativa;
- > i prezzi di acquisto, stabiliti per le province dalle Direttive sopraccitate, trovano difficoltà di applicazione, non corrispondendo ai valori del mercato immobiliare rilevati dalla Agenzia del Territorio - Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) ed essendo notevolmente inferiori ai prezzi di cessione, stabiliti dai Comuni, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, agevolata e sovvenzionata;
- > l'art. 13 della Legge 136/99 riporta che il prezzo di acquisto degli immobili di e.r.p. ad uso abitativo da destinare alla locazione, è indicato da parte degli enti gestori tenendo conto del prezzo medio di mercato elaborato dall'Ufficio tecnico del Comune nel cui territorio l'immobile è ubicato.

PRESO ATTO che l'Avvocatura Regionale, con nota prot. 496783 del 21 novembre 2011, in merito ad una richiesta di parere da parte della Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale, Terzo Settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori, si è così espressa: "(...) nell'ambito dei propri poteri di amministrazione attiva, qualora si rinvenivano valide ragioni di interesse pubblico nonché la necessità di definire in maggior dettaglio la disciplina, si può addivenire ad una diversa



85 - 9 MAR. 2012 R

determinazione circa il limite massimo stabilito (...) La Regione potrà quindi procedere ad una "definizione - nuovi criteri - aggiornamento" de costi con un apposito atto (...).".

RITENUTO quindi, per le motivazioni suesposte, necessario puntualizzare il limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata e convenzionata, per consentire la conclusione dei procedimenti di acquisizione degli alloggi da parte dei Comuni interessati.

CONSIDERATO altresì, che dalle richieste pervenute, si deduce un fermo interesse da parte dei Comuni a mantenere in essere il finanziamento e che la revoca del finanziamento avrebbe ripercussioni sulla disponibilità di alloggi, con gravi danni per i Comuni che ripongono nel finanziamento legittime aspettative per attenuare il problema dell'emergenza abitativa.

PRESO ATTO che non è possibile per le motivazioni sopra indicate applicare i limiti massimi di costo indicati nella Determinazione n. B0779 del 19 febbraio 2010 punto 3 lettera c) "Interventi di Acquisto" e quindi si rende necessario applicare quanto indicato nella D.G.R.L. 710/2009, laddove, nel definire i limiti massimi di costo compatibili, si fa riferimento sia agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ma anche di convenzionata e agevolata, lasciando quindi una maggiore autonomia ai Comuni interessati nella determinazione del prezzo di acquisto.

RITENUTO di integrare il dispositivo a punto IV alla lettera b) della DGR n. 710/2009 specificando che il prezzo massimo di acquisto degli alloggi di E.R.P., deve essere pari o inferiore ai prezzi fissati dai Comuni interessati relativi alla cessione degli alloggi di edilizia residenziale agevolata e convenzionata, vigenti alla data di presentazione dell'offerta di vendita ai comuni;

ACQUISITO il preventivo parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 6/03/2012 R

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa,

di integrare il dispositivo al IV punto alla lettera b) della DGR n. 710/2009 specificando che il prezzo massimo di acquisto degli alloggi di E.R.P., deve essere pari o inferiore ai prezzi fissati dai Comuni interessati relativi alla cessione degli alloggi di edilizia residenziale agevolata e convenzionata, vigenti alla data di presentazione dell'offerta di vendita ai comuni.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e diffusa sul sito web della Regione Lazio, riveste carattere di notifica a tutti gli Interessati.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 13 MAR. 2012

